

CIVILE

Concordato preventivo: il Tribunale di Milano nega lo scioglimento delle anticipazioni già concesse

di Edoardo Staunovo Polacco

[PDF](#) [Decreto del Presidente del Tribunale di Milano 2/3/2017](#)

Il Tribunale di Milano, con decreto in data 2.3.2017 (pres. ed Est. Paluchowski), ha negato al debitore concordatario la possibilità di ottenere lo scioglimento delle anticipazioni bancarie concessegli prima del deposito della domanda di concordato; scioglimento finalizzato ad ottenere l'incasso, in corso di procedura, anche dei crediti anticipati, impedendo alla banca di avvalersi del diritto alla compensazione.

Nei rapporti di anticipazione, di norma la banca concede al cliente l'anticipo a fronte della cessione del credito o del conferimento di un mandato in rem propriam all'incasso della somma dovuta dal terzo debitore, con patto di compensazione o elisione delle partite di segno opposto, grazie al quale la banca incamera quanto versato e lo porta a decurtazione o ad estinzione del credito per l'anticipo concesso, in forza di un patto di compensazione.

Qualora, fra l'anticipo e l'incasso, sopravvenga il concordato preventivo, nel caso della cessione del credito è pacifico in dottrina e in giurisprudenza che il contratto non possa essere considerato "pendente" e non possa quindi essere sottoposto a scioglimento ai sensi dell'art. 169-bis l. fall.

Se, invece, sia stato concesso solo il mandato in rem propriam, la qualificabilità del contratto come "pendente" è controversa e la richiesta di scioglimento è uno dei modi attraverso i quali i debitori concordatari hanno spesso tentato di finanziare le proposte concordatarie, presentando ingenti quantità di carta commerciale per l'anticipazione nell'imminenza del deposito della domanda di concordato, per poi chiedere al tribunale, subito dopo il deposito, di sciogliere i contratti impedendo alla banca di incassare gli effetti anticipati e di compensare.

Il Tribunale di Milano, nel 2014, aveva ritenuto ammissibile lo scioglimento, facendo leva sul fatto che, prima dell'incasso dal terzo debitore, la banca non ha ancora esercitato il mandato in rem propriam all'uopo concesso dal cliente, quindi secondo quell'orientamento il rapporto si sarebbe potuto considerare tecnicamente "pendente". Il nuovo indirizzo interpretativo è invece nel senso della inammissibilità: il tribunale la giustifica spiegando, da un lato, che con la concessione dell'anticipo la banca esegue tutte le sue prestazioni ed il mandato in rem propriam si riduce ad una semplice garanzia, il cui esercizio non può essere precluso dalla richiesta di scioglimento, dall'altro che altrimenti si consentirebbe al debitore di organizzare pratiche al limite della frode – come non di rado è accaduto – finalizzate a lucrare a danno della banca sia le anticipazioni, sia gli incassi.

Per queste ragioni il tribunale ha autorizzato lo scioglimento dei contratti di conto corrente bancario e dei contratti-quadro di anticipazione su fatture, finimport e finexport, ma ha negato al debitore concordatario l'autorizzazione ad incassare dai terzi debitori gli importi oggetto delle anticipazioni concesse anteriormente alla domanda di concordato, lasciando peraltro impregiudicata la possibilità di agire nei

confronti della banca per contestare, in un giudizio ordinario, il diritto di esercitare la compensazione, per ragioni inerenti all'esistenza o alla efficacia ed opponibilità al concordato preventivo del relativo patto.